

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

ART. 1 - Istituzione

Il Consiglio Comunale di Cherasco, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale, al fine di approfondire determinate problematiche e di costituire degli organismi di raccordo e di collegamento tra: la cittadinanza, le forze politiche, sociali ed economiche presenti sul territorio e l'Amministrazione Comunale istituisce le seguenti Commissioni Consultive:

URBANISTICA
INFRASTRUTTURE VIABILITA'
SPORT E TEMPO LIBERO
ECOLOGIA ED AMBIENTE
CULTURA
BILANCIO
ASSISTENZA
SICUREZZA E FAMIGLIA
POLITICHE GIOVANILI
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
TURISMO

ART. 2 - Composizione e nomina.

1. Le Commissioni consultive sono composte da n. 7 membri.
2. I componenti sono nominati dal Sindaco, all'inizio di ogni legislatura, su designazione dei capigruppo presenti nel Consiglio Comunale, di cui n. 5 della maggioranza e n. 2 della minoranza consigliare.
3. I membri delle Commissioni rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, decadono con esso e sono sempre rieleggibili.
4. Il Presidente di ogni commissione è nominato dal Sindaco.
5. I rappresentanti prescelti devono essere esperti nel settore di competenza ed essere in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale e non possono essere designati in più Commissioni Consultive.

ART. 3 - Competenze

Le Commissioni Consultive, nell'ambito delle rispettive competenze hanno il compito di:

- a) esprimere pareri e proposte su questioni che interessano la vita del Paese;
- b) indire incontri, conferenze e partecipare ad iniziative organizzate nel territorio da Enti, Associazioni, categorie, etc.;

c) preparare atti, schemi di convenzione, regolamenti, predisporre studi particolareggiati, esaminare proposte per propria iniziativa o su richiesta della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale o di altre Commissioni .

Per ogni argomento trattato dovrà essere steso un sintetico verbale da depositare presso la Segreteria Comunale.

ART. 4 - Convocazione e funzionamento

La convocazione della Commissione Consultiva è disposta dal Presidente con il preavviso di almeno ventiquattro ore, senza obbligo di particolari formalità.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti della Commissione, arrotondato all'unità.

La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di votazione pari è determinante il voto del Presidente.

Le Commissioni Consultive possono riunirsi congiuntamente sotto la presidenza del Presidente più anziano.

Periodicamente il Sindaco o gli Assessori di riferimento convocano i Presidenti per discutere l'attività e le iniziative da promuovere.

Le Commissioni Consultive si riuniranno nei locali assegnati dalla Giunta.

I membri delle Commissioni decadono automaticamente dopo tre assenze consecutive.

Tale decadenza è disposta dal Sindaco, su comunicazione del Presidente.

A fronte di giustificati motivi il Sindaco potrà non applicare detta decadenza.

Il Sindaco, entro un mese dal provvedimento di decadenza, dovrà provvedere alla sostituzione del membro decaduto con altro segnalato dal gruppo consiliare che lo aveva designato.

Il Sindaco può altresì provvedere alla revoca del rappresentante, previa segnalazione da parte del capogruppo consiliare che ha indicato il componente, qualora sopraggiungano motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse o qualora il rappresentante metta in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici di governo dell'ente, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o quando venga meno, in particolari circostanze, adeguatamente motivate, il rapporto fiduciario tra il rappresentante e la parte consiliare che rappresenta.

Il Sindaco e gli Assessori Comunali possono partecipare alle adunanze delle commissioni con diritto di parola.

ART. 5 - Consultazione degli atti

Il Presidente, o chi per esso delegato, ha facoltà di consultare documentazione, utilizzare materiale o attrezzature, per l'attività delle Commissioni Consultive, in accordo con il Segretario Comunale, nel rispetto della normativa riguardante i Consiglieri Comunali.

I componenti delle Commissioni Consultive non hanno diritto ad alcuna indennità di carica.